



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.110 del 01/12/2005 e modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/11/2022

Indice

Indice	2
Art. 1 Principi ispiratori.....	3
Art. 2 Oggetto.....	3
Art. 3 Finalità e obiettivi.....	3
Art. 4 Destinatari e Criteri di priorità.....	3
Art. 5 Accesso al servizio.....	4
Art. 6 Prestazioni e modalità di erogazione.....	4
Art. 7 Calendario e orario di apertura.....	4
Art. 8 Criteri di contribuzione al costo delle prestazione	4
Art. 9 Sospensione e cessazione dal servizio.....	5
Art. 10 Servizio di Assistenza Domiciliare Leggero.....	5
Art. 11 Servizio di telesoccorso e teleassistenza.....	5
Art. 12 Controlli.....	5
Art. 13 Norma finale e transitoria: entrata in vigore.....	5

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art.1 - Principi ispiratori

I principi ispiratori del Servizio di Assistenza Domiciliare si fondano sulla Legge Regionale n.5 del 03.02.1994 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti, "Legge di riordino dell'assistenza sociale n. 328 dell'8 novembre 2000", "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2: "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; Delibera di Giunta Regione n.1206/2007 "Fondo regionale per la non autosufficienza".

In ottemperanza ai principi normativi ispiratori, il Servizio di Assistenza domiciliare si prefigura di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali promuovendo la qualità della vita e pari opportunità, prevenendo e riducendo le condizioni di disabilità, bisogno, disagio individuale e familiare, garantendo il rispetto della persona e della sua dignità, predisponendo un Progetto individualizzato di vita e di cure sulla base dei diversi bisogni.

Art.2- Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare da parte di anziani di età uguale o superiore ai 65 anni e ad adulti in condizioni assimilabili ad anziani per problematiche psicofisiche, residenti e/o domiciliati nel Comune di Fidenza, per i quali, a seguito di Valutazione Multidimensionale, si individui nel medesimo servizio la risorsa più idonea a soddisfare il bisogno rilevato.

Il Servizio di Assistenza domiciliare fa parte della rete dei servizi socio-sanitari distrettuali ed è parte integrante dell'organizzazione prevista dall'accordo di programma per l'attuazione del Servizio Assistenza Anziani, che coordina e integra le funzioni sanitarie e sociali.

Art.3 – Finalità e obiettivi

I servizi domiciliari, nell'ambito degli interventi per la domiciliarità e, più complessivamente, del sistema locale della rete dei servizi sociali, sono volti ad assicurare il sostegno ai progetti di cura delle persone nel loro ambiente di vita, inteso come contesto delle relazioni significative tra il soggetto ed il suo ambiente.

La finalità generale è quella di garantire la domiciliarità al cittadino attraverso forme di aiuto differenziato, sostenendo l'autonomia e la libertà di scelta delle persone, garantendo il maggior benessere possibile per il beneficiario e per chi si prende cura di lui (caregiver).

In particolare per le persone non autosufficienti e per il loro nucleo familiare gli obiettivi del servizio di assistenza domiciliare sono:

- tutelare la dignità della persona, favorendo la ripresa ed il mantenimento dell'autonomia della stessa nel proprio ambiente di vita, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico e relazionale, attraverso interventi concreti di sostegno e di stimolo, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona;
- favorire il mantenimento a domicilio, attraverso l'adozione di strumenti adeguati di valutazione sociale del bisogno, interventi che consentano vivere con sicurezza nel proprio contesto abituale di vita;
- conservare relazioni affettive, familiari e sociali, indispensabili per vivere in maniera autonoma;
- favorire il recupero e/o il mantenimento delle capacità residue di autonomia e relazionali;
- stimolare la partecipazione dei familiari nell'assistenza e nel loro compito primario di tutela dell'anziano sostenendoli nel loro quotidiano carico/impegno assistenziale;
- evitare il ricovero inappropriato in struttura ospedaliera, evitando o ritardando il ricovero in struttura residenziale;
- favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona
- garantire la supervisione, la consulenza, l'affiancamento, l'integrazione e l'eventuale sostituzione, tutoring di assistenti familiari che prestano cure ed assistenza a persone non autosufficienti.

Art. 4- Destinatari e criteri di priorità

Possono accedere al servizio oggetto del presente Regolamento le persone che:

- hanno un'età uguale o superiore ai 65 anni o che, pur essendo adulte, si trovino in condizioni assimilabili agli anziani per problematiche psico-fisiche;
- hanno la residenza anagrafica nel Comune di Fidenza e/o domicilio presso un familiare o un soggetto con verificabile rapporto di cura;

Nell'erogazione del Servizio si individuano i seguenti criteri di priorità:

- assenza di familiari e solitudine dell'anziano;
- rischio elevato di istituzionalizzazione valutato dall'Unità di Valutazione Geriatrica e/o organismi tecnici preposti per condizioni sanitarie
- valutazione socio – economica dell'assistente sociale

L'accesso al Servizio è subordinato alla disponibilità delle risorse economiche stanziare.

Art. 5 – Accesso al servizio.

Gli interventi di assistenza domiciliare verranno effettuati su richiesta degli interessati, dei loro familiari o altri soggetti delegati dall'anziano o dal familiare di riferimento.

La domanda, è redatta sul modulo appositamente predisposto dagli uffici in base a quanto stabilito dal presente regolamento, va corredata della certificazione del medico curante sulle condizioni sanitarie dell'assistito e presentata all'Assistente Sociale Responsabile del Caso che definisce il Progetto Assistenziale Individualizzato (di seguito denominato PAI) condiviso con l'anziano e la famiglia e redatto avvalendosi anche di altre figure professionali assistenziali.

Il percorso socio-sanitario integrato prevede una stretta collaborazione dei servizi territoriali, come il

Servizio Assistenza Anziani e l'Unità di Valutazione Geriatrica che condividono il PAI approvandone l'eventuale contribuzione a carico del Fondo Regionale della Non Autosufficienza, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Delibera di Giunta Regione n.1206/2007 e s.m.i..

In caso di dimissione protetta, il Servizio assicura alle persone non autosufficienti dimesse dall'ospedale la continuità assistenziale e l'adeguatezza dei percorsi assistenziali condivisi con i servizi sanitari.

L'Assistente sociale Responsabile del caso rivede periodicamente il programma assistenziale concordato con l'anziano, la sua famiglia e i servizi territoriali coinvolti. Il servizio può essere ridotto e ampliato negli accessi, nel numero di ore e delle prestazioni, in relazione alle necessità dell'utente. L'Assistente Sociale responsabile del caso può modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse disponibili. La riduzione e l'ampliamento delle ore e delle prestazioni inizialmente stabilite, sono oggetto di aggiornamento del PAI e analogamente validate dal Responsabile del Servizio Assistenza Anziani distrettuale.

Art. 6- Prestazioni e modalità di erogazione.

Le prestazioni erogate dal Servizio di Assistenza Domiciliare comprendono:

- interventi sulla persona: alzata e rimessa a letto, igiene personale, aiuto per il bagno, mobilitazione delle persone allettate, aiuto nella deambulazione, aiuto nell'assunzione dei pasti;
- interventi igienico-sanitari di semplice attuazione, sotto il controllo del medico: controllo nell'assunzione dei farmaci sulla base della prescrizione medica, collaborazione con il personale sanitario nei piani individualizzati di assistenza integrata;
- Servizio di fornitura e/o somministrazione dei pasti pronti a domicilio.

Art.7- Calendario e orari di apertura.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene erogato dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi, dalle ore 06,00 alle ore 20,00.

Il servizio, di norma, è chiuso nei seguenti giorni: 25 dicembre, 1° gennaio, lunedì di Pasqua e 15 agosto.

Il servizio di fornitura e/o somministrazione dei pasti al domicilio viene erogato in occasione del pranzo, dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi.

Art.8 - Criteri di contribuzione al costo delle prestazioni.

Al fine di ottenere agevolazioni tariffarie della propria quota di contribuzione, l'utente è tenuto a produrre una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, per la determinazione dell'ISEE sociosanitario riferita al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario (anche in modalità ristretta) il cui valore determina il costo del servizio calcolato in secondo i criteri fissati dal presente Regolamento.

La tariffa di contribuzione al costo del servizio viene determinata sulla base degli indirizzi fissati nella Deliberazione della Giunta Comunale che stabilirà, relativamente alle agevolazioni tariffarie, i valori minimi e massimi necessari per la il calcolo delle soglie ISEE tramite il sistema di "interposizione lineare", applicando la seguente formula matematica e definendo le seguenti soglie ISEE:

Tariffa applicata = Tariffa minima + [(ISEE utente – ISEE iniziale) x (Tariffa massima – Tariffa

minima)] / [ISEE finale – ISEE iniziale].

La contribuzione dell'utente è determinata dalla formula lineare sopra riportata e prevede un aumento delle tariffe proporzionale all'aumentare del valore ISEE, a seconda degli interventi assistenziali erogati da uno o due operatori.

In caso di mancata presentazione della documentazione ISEE è applicata la tariffa massima prevista sulla base degli indirizzi fissati nella Delibera di Giunta Comunale.

ART.9 – Sospensione e cessazione e del servizio.

La sospensione dal servizio, di norma, può avvenire per:

- a) Richiesta scritta di sospensione;
- b) Assenza temporanea dell'utente per ricovero ospedaliero, ricovero sollievo presso strutture residenziali, soggiorni climatici, soggiorni da parenti o altro;
- c) Mancato pagamento della quota di compartecipazione alla spesa;
- d) Aggiornamento del PAI che evidenzi l'opportunità di sospensione delle prestazioni del servizio.

La cessazione dal servizio può avvenire per:

- a) Rinuncia scritta presentata dall'interessato, da suoi famigliari o da persone da lui delegate;
- b) Ricovero permanente presso strutture residenziali;
- c) Decesso;
- d) Aggiornamento del PAI che evidenzi l'opportunità di dimissione dal servizio.

Art. 10 – Servizio di Assistenza Domiciliare Leggero

Il servizio è rivolto ad anziani parzialmente autosufficienti, soli, privi di un'adeguata rete di supporto formale e informale, con difficoltà di ordine relazionale e temporanea inabilità e rappresenta uno strumento fondamentale per preservare i diritti di cittadinanza dell'anziano.

Ha l'obiettivo di:

- limitare e contrastare le condizioni di isolamento nelle quali possono trovarsi persone in situazioni di difficoltà per il disagio ambientale e/o socio-economico;
- favorire l'integrazione o l'inclusione sociale;
- favorire e sostenere la vita indipendente dell'anziano, le capacità residue della persona assistita o del nucleo familiare;
- valorizzare il luogo in cui vive;
- garantire la socialità come strumento per prevenire l'isolamento e il deterioramento.

Le prestazioni di welfare leggero comprendono interventi di carattere occasionale accessorio, riguardanti prestazioni svolte esclusivamente in maniera discontinua e saltuaria come:

- trasporti per accompagnamenti;
- disbrigo di commissioni come la spesa settimanale;
- attività di socializzazione.

La domanda redatta sul modulo appositamente predisposto dagli uffici in base di quanto stabilito dal presente regolamento, va presentata all'Assistente Sociale Responsabile del Caso che provvederà ad elaborare un Piano Assistenziale che preveda le prestazioni da erogare in base ai bisogni rilevati e

contenga i modi e i tempi per soddisfare le necessità dell'anziano per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno. Le tariffe del Servizio saranno fissate annualmente sulla base degli indirizzi della Delibera di Giunta Comunale.

Art. 11 - Servizio di telesoccorso e teleassistenza.

Si considera parte integrante dell'assistenza domiciliare anche il servizio di telesoccorso. Si tratta di un servizio che permette di effettuare una chiamata telefonica per segnalare un'emergenza alle strutture di pronto intervento sanitario.

Il Comune di Fidenza potrà gestire il servizio direttamente o in convenzione con altri enti.

Per gli utenti con valore ISEE inferiore ai limiti di reddito minimo di sussistenza previsti dal vigente "Regolamento per l'accesso e l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale a contrasto della povertà", approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/09/2011 con Deliberazione n. 51 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 20 dicembre 2016, è il Comune a corrispondere qualsiasi onere dovuto.

Art. 12 - Controlli.

Alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) per la determinazione dell'ISEE, si applica la disciplina dei controlli prevista degli articoli 12, 13 e 14 del vigente "Regolamento quadro per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in applicazione del DPCM n. 159/2013", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 10/09/2015.

Art. 13 – Norma finale e transitoria: entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore con le modifiche e integrazioni approvate il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Fidenza e trova applicazione all'utenza attualmente in carico al Servizio Sociale.

Dalla medesima data sostituisce il testo regolamentare previgente.

In merito alla prima applicazione dei criteri di contribuzione esplicitati all'art. 8 del presente regolamento, si rinvia la fissazione degli stessi ad apposita disciplina, oggetto di successiva Deliberazione di Giunta Comunale che ne stabilisce la decorrenza. Fino alla determinazione da parte della Giunta Comunale dei valori di cui all'articolo 8, continuano ad applicarsi i criteri previgenti all'approvazione del presente regolamento.